

AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOTO DAL CONSIGLIO DI STATO, 6 ° SEZIONE CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DI SEZIONE DEL 17.12.2015.

1. **Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero registro generale del ricorso.** Consiglio di Stato, 6° sezione, r. g. 10242/2015.
2. **Nome dei ricorrenti.** ANGELINO ELEONORA – ANGELINO MADDALENA – ANTIGNANI FLORINDA – BAINO DANIELA – BOMBACE FRANCESCA – CAMMISA MARIA – CICCARELLI MARIA CARMINA – CIRILLO PARIS – CIRILLO SONIA – DELLA VOLPE VINCENZO – DI LORENZO ALESSANDRA – DI NARDO GIUSTINA – DI RUBBA LAURA CARMEN – DI VINCENZO RACHELE – EMENDATO MARIAROSARIA – ESPOSITO ROSALIA – FERRO CONCETTA – GRECO MARILENA – GRIECO ANNA – MARINO STEFANIA – MARRANDINO ANTONIETTA – MARRANDINO MARIA TERESA – MOLLO ELENA – MONACO ELENA – OTTAIANO MARIA – PELOSI ANGELA – PISANO MARIA – SCALA DELIA – SILVESTRI REGINA – TRAVAGLINI LAURA – VETRELLA AGNESE – VITOLO ANNUNZIATA.
3. **Indicazione dell'amministrazione intimata.** Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A - 00153, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.
4. **Nomi dei controinteressati.** De Michele Serena, Diana Patrizia, Pioggia Elisa, Del Giudice Silvia.
5. **Estremi dei provvedimenti impugnati.** Ordinanza del Tar del Lazio, sede di Roma n. 4602/2015 resa nel giudizio pendente al n. r.g. 10823/2015, depositata il 26.10.2015, non notificata. L'ordinanza è stata resa nel giudizio di 1° grado avente ad oggetto il ricorso proposto per l'annullamento di: del decreto del Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017 nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro il 2001/2002 e nella parte in cui pur rappresentando un aggiornamento delle Graduatoria ad esaurimento, non prevede per loro alcuna possibilità di inserimento e modalità applicativa di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line; del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, la cui applicazione è richiamata dal d. m. n. 325 del 3.6.2015, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed

educativo per il biennio 2014/2017 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento in contraddizione con la L. n. 143/2004, ivi compresa la Circolare del 30 giugno 2015 nella parte in cui in violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro vietano l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002; della nota ministeriale del 20.5.2015 n. 15457 indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali del Miur con la quale il Dirigente del Dipartimento per il personale scolastico ha dato istruzioni di includere nelle GAE 2014-2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015; di ogni altro atto provvedimento conseguente connesso, precedente o successivo.

6. Sunto dei motivi di ricorso.

- 🕒 I ricorrenti sono tutti insegnanti precari che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e l'amministrazione non ha consentito la loro iscrizione dei ricorrenti nelle GAE 2014 – 2017, nonostante il titolo di studio posseduto deve ritenersi titolo abilitante.
- 🕒 Invero, i ricorrenti hanno adito il Tar del Lazio, sede di Roma chiedendo l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro il 2001/2002, nemmeno in una fascia aggiuntiva, oltre all'annullamento del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, la cui applicazione è richiamata dal d. m. n. 325 del 3.6.2015, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento in contraddizione con la L. n. 143/2004, ivi compresa la Circolare del 30 giugno 2015 nella parte in cui in violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro vietano l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002.
- 🕒 In particolare i ricorrenti hanno contestato gli atti gravati in quanto illegittimi sotto diversi profili ed in particolare il ricorso di primo grado fa riferimento ai seguenti motivi: 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST., DEL PRINCIPIO DI ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI DI CUI ALL'ART. 51 COST. - DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO AI QUALI E' STATO CONSENTITO L'INSERIMENTO IN FASCIA AGGIUNTIVA DOPO LA CHIUSURA DELLE GAE. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054 DELLA C.M. 15 LUGLIO 1997, N. 434 IN CORRELAZIONE CON L'ART. 2 DEL D.I. 10 MARZO 1997, VIOLAZIONE DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323 - ECCESSO DI POTERE PER

MANIFESTA ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA MISURA IN CUI IL TITOLO DI DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE È RICONOSCIUTO TITOLO ABILITANTE PER IL CONCORSO MA NON ANCHE PER L'INSERIMENTO NELLA GAE. 3) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL DECRETO IMPUGNATO NELLA MISURA IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLE GAE AI DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE BENCHÉ: A) LE PREMESSE DEL DECRETO RICHIAMINO IL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 CHE RICONOSCE LA NATURA ABILITANTE EX LEGE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002; B) L'ALLEGATO 2 DEL D. M. 235 DELL'1.4.2014, LA CUI APPLICAZIONE È RICHIAMATA DALL'ART. 5 DEL D.M. 325 DEL 3.6.2015, CHE INDIVIDUA, QUALE TITOLO ABILITANTE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA, IL CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONE/TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO COMUNQUE POSSEDUTO E RICONOSCIUTO VALIDO PER L'AMMISSIONE ALLA MEDESIMA CLASSE DI CONCORSO O AL MEDESIMO POSTO, PER CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE. 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 36/2005 NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 3, 35 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

- 🕒 Nello specifico i ricorrenti hanno contestato che la loro posizione è equiparabile a quella dei docenti di cui al d.p.r. del 25.3.2014, in quanto come questi ultimi reclamano il diritto al pieno riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. I ricorrenti posseggono un titolo da prima della chiusura delle GAE, ma il cui valore abilitante è stato riconosciuto nel 2014 con il susseguente illegittimo e discriminatorio impedimento all'inserimento nelle graduatorie. Se la ratio della quarta fascia è quella di inserire una disciplina transitoria per coloro che in prossimità della chiusura hanno conseguito l'abilitazione è evidente che l'inserimento nella stessa va esteso ai ricorrenti. Tenuto conto del riconoscimento di titolo abilitante al diploma di magistrale avvenuto con il d.p.r. Del 25.3.2014, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti a chiedere l'iscrizione nelle GAE, e ciò in quanto gli stessi sono stati impossibilitati ad iscriversi in precedenza, a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione, che per anni ha ingiustamente ed ingiustificatamente impedito detta iscrizione. In merito alla misura cautelare i ricorrenti con il ricorso del 28.8.2015 e notificato in pari data, avanzavano richiesta di misura cautelare anche con provvedimento monocratico inaudita altera parte, alla luce del *fumus boni iuris* del ricorso e dal *periculum in mora* derivante dall'imminente l'espletamento della procedura delle assunzioni, tanto da essere stati attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari anche monocratiche. Con il ricorso di primo grado i ricorrenti in via istruttoria hanno avanzato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, atteso che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti

potenzialmente lesi dall'inserimento dei ricorrenti sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile.

- ⌚ All'esito dell'udienza camerale del 22.10.2015, il Tar adito ha respinto l'istanza cautelare mediante l'ordinanza gravata alla luce di un asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
- ⌚ L'ordinanza gravata è stata impugnata dai ricorrenti in quanto illegittima alla luce dei seguenti motivi: ERROREITA' DELL'APPELLATA ORDINANZA: SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE – ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 55 C.P.A. - OMESSA PRONUNCIA – COMMA 13 E INVOCAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO DA INTENDERSI QUALI MOTIVI DI GRAVAME.
- ⌚ L'ordinanza oggetto di gravame ha illegittimamente declinato la propria giurisdizione in merito all'applicazione di un provvedimento cautelare e ciò in contrasto con l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato. In particolare il Collegio di primo grado da una parte ha ritenuto di non avere la giurisdizione per l'inserimento con riserva nelle graduatorie e dall'altra ha ritenuto di non concedere altra tipologia di provvedimento interinale, nonostante la richiesta formulata dai ricorrenti di concessione di provvedimento cautelare ritenuto più opportuno per la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti. La decisione gravata è erronea in quanto gli atti impugnati, ovvero il decreto ministeriale n. 325/2015 e il n. 235 del 2014, disciplinano il procedimento per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per gli anni 2014 – 2017, prevedendo in particolare che gli interessati possono presentare domanda al fine della permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui sono stati inseriti in graduatoria, senza contemplare l'inserimento ex novo, quanto meno in una fascia aggiuntiva, per coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002, ovvero in data antecedente alla chiusura delle graduatorie, e illegittimamente non considerato validato in precedenza, per fatto imputabile esclusivamente all'amministrazione.

Tali atti oggetto non concernono dunque l'attribuzione del punteggio per la collocazione in una graduatoria in cui si è già inseriti, ma si riferiscono al procedimento finalizzato alla permanenza e/o aggiornamento delle graduatorie come regolato dai citati decreti ministeriali. Oggetto del giudizio non è l'accertamento della “giusta posizione o collocazione” degli insegnanti” nelle graduatorie che li riguardano”, rispetto a cui è propriamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ma la regolazione e l'applicazione del procedimento previsto per l'aggiornamento delle graduatorie con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli interessati, tanto da sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.

- ⌚ Chiarito che il giudizio di primo grado ha ad oggetto la regola ordinatoria posta alla base dell'ingresso nelle GAE, con susseguente giurisdizione del G. A. è evidente che quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi anche sulla misura interinale, disponendo l'inserimento in graduatoria con riserva, o comunque adottando quella ritenuta più opportuna, quale potrebbe essere stata la fissazione dell'udienza di discussione per la sollecita definizione del giudizio nel merito.
- ⌚ Inoltre la decisione del Tar è manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto da una parte ha ritenuto sussistente la propria competenza e giurisdizione, rimandando alla fissazione del merito per la decisione della controversia, tenuto conto dell'annullamento con sentenza passata in giudicato del d.m. 235/2014, richiamato dal d.m. 325/2015, e dall'altra ha declinato di non poter disporre la misura cautelare in quanto di competenza del G.O.
- ⌚ Inoltre l'ordinanza gravata si pone anche in violazione dell'art. 55 comma 13 c.p.a. alla luce del quale il giudice adito, qualora si ritiene competente può adottare i provvedimenti cautelari necessari alla tutela dei ricorrenti. Ne deriva che il Tar, accertata la propria competenza e giurisdizione, era tenuto a disporre la misura cautelare più idonea a garantire la tutela effettiva della posizione dei ricorrenti.
- ⌚ L'ordinanza gravata deve ritenersi viziata anche per l'omessa pronuncia sulla richiesta, reiterata all'udienza camerale, di altra forma di misura cautelare, distinta dall'inserimento in graduatoria con riserva, ma comunque idonea a garantire una tutela effettiva della posizione dei ricorrenti, quale ad esempio la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- ⌚ Alla luce dei motivi suindicati l'appello cautelare dovrà essere accolto.